

STATUTO

Associazione Buona Luce APS/ETS

Art.1

1. È costituito in Termoli l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato "Buona Luce APS", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Termoli (CB), Via Giappone 54/g.
4. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere eseguita su proposta del Consiglio ed approvazione dall'Assemblea Ordinaria dei Soci per maggioranza.
5. L'associazione ha durata illimitata, e potrà essere sciolta solamente con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2

- 1.- L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Art. 3

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
 - v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

2.- In particolare l'Associazione si propone di:

- diffondere e divulgare l'amore per la fotografia in tutte le sue sfaccettature attraverso una serie di iniziative volte a coinvolgere il maggior numero di persone che provino interesse e passione verso la fotografia; tali iniziative, proposte e deliberate dal Consiglio Direttivo, spazieranno dalle uscite collettive a Termoli ai mini-tour in giro per il Molise, dai viaggi fotografici ai corsi di formazione tenuti sia dai soci in possesso dei requisiti e delle referenze professionali sia da professionisti esterni;
- riunire i fotografi di ogni livello che siano interessati a progredire le proprie conoscenze fotografiche, anche fornendo valutazioni costruttive, suggerimenti utili e incoraggiamento;
- promuovere standard più elevati e un appassionato apprezzamento della fotografia;
- informare e fornire studi a beneficio di tutti i membri;
- incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l'organizzazione e il patrocinio di mostre, corsi, incontri, proiezioni ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione di periodici e libri, su carta e su supporto elettronico o digitale;
- coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi;
- stabilire rapporti ed accordi con altri enti sociali, associazioni, federazioni, enti italiani e stranieri che perseguono le stesse finalità ed aderire direttamente con i propri soci ad organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione si mette a disposizione di scuole, amministrazioni comunali e regionali, associazioni culturali e di tutti gli enti per i quali, in occasione di iniziative organizzate, l'uso della fotografia come mezzo comunicativo possa essere ritenuto adeguato e opportuno.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I profitti, verranno reinvestiti nell'attività istituzionale. In caso di corsi tenuti dai soci in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti, agli stessi spetta solo il rimborso spese. Ai partecipanti ai corsi di formazione saranno richieste quote di

partecipazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Non è richiesta alcuna competenza in materia, né il possesso o meno di requisiti professionali e attrezzature specifiche. L'Associazione è aperta a tutti coloro che intendono accrescere il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze in ambito fotografico e videografico. Saranno accettate tutte le proposte che perverranno dai singoli Associati e verranno messe al vaglio del Consiglio Direttivo, che ne valuterà la fattibilità logistica e la realizzazione delle stesse.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica nonché i riferimenti di contatto dei social network a loro intestati (facebook, instagram, twitter ecc), al fine di agevolare ulteriormente le comunicazioni fra gli associati;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- il consenso alla pubblicazione sulle pagine pubbliche dei social network dell'Associazione delle proprie fotografie che condividerà sui gruppi chiusi della stessa. All'atto dell'iscrizione al futuro associato verrà chiesto di rispettare i principi etici e comportamentali sui quali si fonda l'Associazione ed in particolare:

- è fatto divieto assoluto di discriminare l'operato altrui, di assumere atteggiamenti offensivi e denigratori.

- è severamente proibito diffondere il materiale divulgativo messo a disposizione, ove possibile, da fotografi professionisti al di fuori dell'Associazione.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

7. Nell'Associazione verrà tutelata l'armonia e la collaborazione fra gli Associati in ogni iniziativa realizzata e, qualora si verificassero eventi riconducibili a cattiva condotta, il Consiglio Direttivo provvederà all'espulsione senza possibilità di reintegro da parte del responsabile, al quale non sarà restituita la quota di iscrizione.

Art. 5

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza la vita dell'associazione e in particolare: nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;

- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

3. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal membro del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione. È ammesso prevedere la possibilità di partecipare all'assemblea in videoconferenza, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per la modifica dello statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento vale quanto riportato all'art. 13 del presente statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

6. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Vicepresidente e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Art. 6

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti;
- predisporre regolamenti da fare approvare all'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- decidere, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra l'Associazione ed i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 2 (due) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 7

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, e rimane in carica per 2 (due) anni.

2. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

3. Il presidente ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo che presiede e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
- dirigere la politica generale del Circolo di cui è responsabile.
- concedere onorificenze e patrocini.
- concedere deleghe per particolari compiti o funzioni.
- curare la tenuta e l'organizzazione della documentazione delle attività;
- curare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo del Segretario/Tesoriere la situazione contabile;
- Dirigere, organizzare e controllare i servizi di Sede.

4. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di mancanza di quest'ultimo dal Membro del Consiglio con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso.

Art. 8

1. Non può essere Segretario chi è parente o affine del Presidente o dei Consiglieri, e chi abbia a suo carico un procedimento all'esame del consiglio. Nel caso di sopravvenuta mancanza, può essere sostituito provvisoriamente da un membro del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente, sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale sarà eletto il membro mancante tra coloro che si erano candidati. L'incarico decade di norma con quello del Consiglio Direttivo nel quale subentrano.

2. Il Segretario (Tesoriere) ha i seguenti compiti:

- Redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale;
- Controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli devono pervenire dal Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima dell'assemblea dei Soci;
- Procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte l'anno o su richiesta del Presidente, o del Vicepresidente, o di almeno tre Consiglieri.

3. E' responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo modalità e termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Art. 9

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 11

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017:

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 13

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, c. 1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio

residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo ad altro ente del terzo settore a norma dell'art. 9, c. 1 D. Lgs. 117/2017.



2 MAR. 2023

